

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4315

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **CARBONE**

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la prevenzione delle infiltrazioni criminali nella concessione di terreni demaniali per uso agricolo o zootecnico e nella fruizione di fondi europei erogati nell’ambito della politica agricola comune

Presentata il 22 febbraio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! – La presente proposta di legge nasce con l’obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno delle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione dei beni pubblici, attraverso un aumentato livello di controllo e, dunque, di legalità nella gestione del patrimonio immobiliare delle pubbliche amministrazioni, con riferimento, in particolare, ai terreni agricoli e zootecnici.

La proposta di legge è stata redatta, infatti, sulla base dei buoni risultati conseguiti in seguito alla sottoscrizione, nel 2015, di un innovativo protocollo di legalità, da parte dell’Ente parco dei Nebrodi e dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo (UTG) di Messina, allo scopo di potenziare e rendere più efficienti i controlli nelle assegnazioni dei terreni pubblici. Da tempo, infatti, in queste realtà territoriali si

sospettava che la mafia avesse cominciato a interessarsi e ad appropriarsi dei contributi europei destinati all’agricoltura.

La normativa antimafia, infatti, raccolta nel codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevede, tra le altre cose, all’articolo 82, che la documentazione antimafia non sia comunque richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro. Tale norma si giustificava inizialmente con la necessità di non gravare eccessivamente, in presenza di importi considerati non particolarmente rilevanti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da un altro ente pubblico e le società o imprese co-

munque controllate dallo Stato o da un altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche.

Tale disciplina, però, – specie con riferimento alle concessioni di terreni pubblici dal valore nominalmente inferiore a 150.000 euro, quindi di per sé non particolarmente elevato, ma destinatari di importanti contributi dell'Unione europea e, dunque, capaci di generare un reddito di milioni di euro – ha finito per lasciare aperto un varco normativo che ha permesso ad associazioni criminali e mafiose di mettere le mani su importanti risorse europee, con migliaia di ettari dati in concessione a canoni irrisori, ad aziende prive della certificazione antimafia e riconducibili ai boss presenti nel territorio, per un giro di affari milionario. Il protocollo di legalità, stipulato su base volontaria, ha invece previsto che tale certificazione fosse necessaria anche al di sotto della soglia dei 150.000 euro.

A seguito dell'adozione di questo protocollo, solo nel Parco dei Nebrodi e nei comuni di Troina e di Cesarò, sono stati revocati circa 6.000 ettari, in precedenza affidati a soggetti affiliati o appartenenti a *clan* mafiosi, sui quali erano stati ricevuti contributi a valere su fondi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e su fondi dell'Unione europea per milioni di euro all'anno. A seguito della sottoscrizione del protocollo, per la prima volta, gli enti regionali, su base pattizia e dunque sottoscrivendo di propria iniziativa un impegno, hanno cominciato a chiedere la certificazione antimafia anche per l'affidamento di appezzamenti di valore inferiore a 150.000 euro. Solo nei primi mesi su 25 certificazioni richieste, ben 23 hanno avuto lo *stop* dagli UTG di Enna e di Messina per reati come l'associazione mafiosa e per legami

con i più potenti *clan* mafiosi dell'isola, quelli dei Bontempo Scavo, dei Conti Taguali, dei Santapola e dei *clan* «tortoriciani» e di Cesarò.

L'intento della presente proposta di legge è dunque quello di estendere quanto sperimentato a livello locale con il protocollo di legalità anche a livello nazionale, stabilendo innanzitutto, all'articolo 1, che l'acquisizione della documentazione antimafia in materia di terreni agricoli e zootecnici che usufruiscono di fondi europei sia sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali, che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché di tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.

L'articolo 2 prevede che anche l'informazione antimafia sia sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti nell'ambito della politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché di tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.

L'articolo 3 prevede che ciascun UTG possa accedere direttamente per via telematica alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (istituita dall'articolo 82, comma 1, del citato codice delle leggi antimafia), nonché alle banche dati esistenti, anche al fine di verificare l'eventuale sussistenza di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, dello stesso codice, che determinano gli effetti delle misure di prevenzione stabilite dall'articolo 67.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione antimafia sui terreni agricoli e zootecnici che usufruiscono di fondi europei).

1. All'articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali, che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché di tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei e i cui beneficiari, persone fisiche o giuridiche, li detengono a titolo di proprietà o di affitto. In quest'ultimo caso il controllo antimafia deve essere esteso anche al proprietario del terreno dato in affitto ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 91 del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione dell'informazione antimafia sui terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 91 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«1-bis. L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali, che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno

previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché di tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei e i cui beneficiari, persone fisiche o giuridiche, li detengano a titolo di proprietà o di affitto. In quest'ultimo caso il controllo antimafia deve essere esteso anche al proprietario del terreno dato in affitto ».

ART. 3.

(Modifica all'articolo 82 del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di accesso diretto delle prefetture-uffici territoriali del Governo alle banche dati).

1. All'articolo 82 del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis.* Ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo accede direttamente per via telematica alla banca dati di cui al comma 1, nonché alle banche dati esistenti anche al fine di verificare l'eventuale sussistenza di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, che determinano gli effetti di cui all'articolo 67 ».

